



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 16

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

27-05-2026

Oggetto: Determinazione delle scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2026. Emissione avviso di pagamento in acconto.

L'anno duemilaventisei il giorno VENTISETTE del mese di Maggio
Con inizio alle ore 19,46, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta **Straordinaria** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Pres enti	Ass enti	CONSIGLIERI	Pres enti	Ass enti
GERMANA' Maria	X		FRANCO Antonino	X	
IORE Salvatore Vittorio	X		ARDIRI Graziella		X
INTERDONATO Armando	X		CORRENTE Maria Pamela	X	
IORE Sergio Gaetano	X		NATOLI Massimo Santi	X	
GULINO Laura		X			
FAZIO Giacinta	X				
NASSISI Claudia	X				
CASTELLINO Giuseppe	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 10 Assenti n. 2

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori :

La sig.ra GERMANA' Maria nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pino Carmelo
La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori.

•

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AREA RAGIONERIA**

Prop. n. 15

del 25.05.2026

OGGETTO: Determinazione delle scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2026.
Emissione avviso di pagamento in acconto.

RELAZIONE

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 688 dell'art. 1 L. n. 147/2013 ai sensi del quale il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;
- l'art. 35 del vigente Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n.39 del 29.07.2021 e ss.mm.ii, in materia di scadenze di versamento del tributo;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Visti:

- i commi 641 e seguenti del medesimo art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale il Consiglio Comunale approva le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art.8 del D.P.R. 27aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la L.199/2025 (Legge di bilancio 2026) articolo 1 comma 677 che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari, disponendo che "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio»".

IL PRESIDENTE

constatata la sussistenza del numero legale, procede con il quarto punto all'o.d.g. "Determinazione delle scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2026. Emissione avviso di pagamento in acconto."

Il Presidente dà lettura della proposta, dando atto della preventiva acquisizione di tutti i prescritti pareri favorevoli.

Il Consigliere Corrente, in considerazione del fatto che il 30 giugno ci sono diverse scadenze, la dichiarazione dei redditi, l'Imu il 16 giugno, per le famiglie una rata del 70% della Tari diventa onerosa. Pertanto propone di posticipare la prima rata a luglio per il 40%, il 40 % a settembre e il restante 20% a dicembre.

Il Vice Sindaco farà rispondere il Segretario che è il tecnico però precisa che dal 2026 entra a regime il bonus sociale tari per le famiglie in possesso dei requisiti di legge che avranno diritto al 25% di agevolazione. Arera introduce questo bonus - finanziato da quella componente dei 6 euro che ci siamo ritrovati in bolletta l'anno scorso - e dice che il bonus tari deve essere applicato nella prima rata emessa entro il 30 giugno, per questo l'ufficio ragioneria ha chiesto di proporre questa delibera a differenza degli altri anni. Oltre al bonus sociale andrà applicato anche il bonus comunale per gli utenti in regola con i pagamenti come deliberato l'anno scorso.

Il Segretario precisa che gli altri anni non era stata proposta una delibera in questi termini ma quest'anno ci sono i vincoli imposti da Arera e per tale motivo è stata formulata la proposta in oggetto che prevede la scadenza del 30 giugno.

Il Consigliere Corrente chiede se oltre alla data del 30 giugno è vincolante anche la percentuale del 70 %.

Il Segretario chiarisce che vi è la possibilità di pagare il 70% in due rate qualora non lo si voglia pagare in un'unica rata al 30 giugno.

Il Consigliere Corrente: quindi il 30 giugno è una data vincolante.

A questo punto il Presidente, non essendoci altri interventi, pone a votazione la proposta per alzata di mano
All'unanimità

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Determinazione delle scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2026. Emissione avviso di pagamento in acconto."

Considerato che sulla proposta di deliberazione ha espresso:

Il Responsabile dell'Area Ragioneria per la regolarità tecnica, parere favorevole;

Il Responsabile dell'Area Ragioneria per la regolarità contabile, parere favorevole;

Il Revisore dei conti, parere favorevole;

Ritenuto di dover approvare la proposta così come formulata;

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana:

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "Determinazione delle scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2026. Emissione avviso di pagamento in acconto."

IL CONSIGLIO

Con separata ed analoga votazione

DELIBERA

Di dichiarare l'atto **immediatamente eseguibile**.

- l'art. 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come da ultimo modificato, che recita:

“ A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- l'art. 13 comma 5 bis DL 4/2022 che dispone: “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”.

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che:

- con delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- con la deliberazione n. 363/2021 ARERA, ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025;

- la deliberazione ARERA n.389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 05.08.2025 che ha approvato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), disciplinante le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;

- la Delibera ARERA n. 176/2025/R/RIF del 15.07.2025 ha confermato le disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti;

- la Delibera ARERA n. 355/2025/R/RIF del 29.07.2025 ha disciplinato il riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

- con la deliberazione n. 123/2026/R/rif, ARERA ha fornito chiarimenti applicativi in ordine alle modalità operative di riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti agli utenti aventi diritto;

- la normativa vigente prevede il riconoscimento automatico del Bonus Sociale Rifiuti ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti, mediante il sistema SGate

- il Bonus Sociale Rifiuti viene riconosciuto in conformità al D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 e alle disposizioni attuative emanate da ARERA;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.17 del 27/06/2025 con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) relativamente all'anno 2025 sulla base dell'annualità 2025 del PEF Tari biennale 2024/2025 allegato alla delibera di CC. n.10 del 30.04.2024 e successivamente confermate per l'anno 2026 in pendenza dell'iter di approvazione del nuovo Pef, con delibera di C.C. n. 44 del 22.12.2025;

VISTO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che sull'importo della Tari viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs n.504 del 30/12/1992, nella misura 5% come previsto dell'art.1 comma 666. della più citate legge n.147 del 27/12/2013;

RICHIAMATO il recente DPCM del 25.01.2025 pubblicato in G.U. n. 60 in data 13.03.2025 ad oggetto: "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" con il quale sono stati definiti, in attuazione dell'articolo 57-bis c.2 del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019, i criteri applicativi dell'agevolazione tariffaria sui rifiuti urbani per le fasce economicamente svantaggiate della popolazione introducendo formalmente il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025;

L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) dovrà adottare appositi atti entro 4 mesi dalla pubblicazione del DPCM

L'agevolazione non rappresenta una semplice riduzione di gettito per i Comuni, ma implica una redistribuzione dei costi tra gli utenti attraverso una nuova componente perequativa che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

CONSIDERATA la disciplina di dettaglio contenuta nella delibera ARERA n. 355/2025/R/rif del 29.07.2025, secondo cui i comuni (gestori delle tariffe e del rapporto con gli utenti), una volta ottenuti tramite il sistema SGATE i dati delle dichiarazioni sostitutive uniche relativi agli indicatori ISEE dei nuclei familiari, provvedono alle verifiche di competenza, riconoscendo agli aventi diritto la riduzione del 25% calcolata sulla tariffa 2025, nella prima rata utile della bollettazione afferente all'anno 2026, da emettere entro il 30 giugno 2026, oppure tramite rimessa diretta;

RILEVATO che, oltre a quanto già previsto in materia di bonus sociale, l'art. 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 attribuisce al Comune la possibilità di riconoscere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

TENUTO CONTO che con delibera di C.C. n.46 del 22.12.2025 sono state previste per l'anno 2025 specifiche agevolazioni ai fini TARI a favore delle utenze domestiche relative ad unità immobiliari adibite ad abitazione principale al fine di mitigare gli aumenti del costo del servizio di gestione dei rifiuti derivanti da fattori esterni non imputabili all'Ente;

RITENUTO, pertanto, opportuno, nelle more dell'approvazione definitiva della tariffazione TARI per l'anno 2026, al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il corrente anno e al fine di dare attuazione all'articolata normativa volta alla concessione agli aventi diritto del bonus sociale rifiuti di cui alla deliberazione ARERA n.355/r/Rif/2025 e alla sopra citata delibera di C.C. n.46 del 22.12.2025 di concessione per l'anno 2025 delle agevolazioni ai fini TARI a favore delle utenze domestiche relative ad unità immobiliari adibite ad abitazione principale, provvedere alla richiesta di un acconto nella misura del 70% del dovuto, calcolato sulla base del regime tariffario 2025, oltre ad eventuali accessori quali il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente TEFA di cui all'articolo 19 del D.Lgs.n. 504/1992 e le quote perequative UR1, UR2 e UR3, da versarsi in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026, oppure in due rate con scadenza rispettivamente:

- 30 giugno 2026: 1° rata di acconto, calcolata con la tariffa 2025;

- 30 settembre 2026: 2° rata di acconto, calcolata con la tariffa 2025;

CONSIDERATO la rata a saldo della TARI per l'anno 2026, pari alla differenza tra quanto dovuto applicando le tariffe approvate per l'anno 2026 e quanto richiesto con la prima rata in acconto sarà calcolata ed inviata ai contribuenti una volta approvata la deliberazione di Consiglio inerente la tariffazione 2026, secondo la normativa vigente, fissando sin da ora, la scadenza di tale ulteriore rata di saldo e conguaglio al 2 dicembre 2026

VISTO l'ulteriore comma 15-ter della stessa legge, come modificato dall'art. 15-bis D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito con L. n. 58/2019 in base al quale "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO CHE

- in attesa dell'approvazione del Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029, secondo il metodo ARERA MTR-3, e della conseguente approvazione delle tariffe definitive TARI 2026, risulta opportuno procedere all'emissione di un avviso di pagamento in acconto;
- questo Ente è tenuto a garantire la continuità delle attività di riscossione del tributo e gli equilibri di bilancio connessi alla copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'emissione dell'acconto TARI consente di assicurare adeguati flussi finanziari necessari alla copertura dei costi del servizio di igiene urbana, nelle more dell'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe definitive TARI 2026;

RITENUTO

- di determinare l'acconto TARI per l'anno 2026 nella misura del 70% dell'importo dovuto sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2025, salvo conguaglio da effettuarsi a seguito dell'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe definitive TARI relative all'anno 2026;
- di stabilire le modalità e le scadenze di pagamento dell'acconto TARI 2026 come sopra determinate;

DATO ATTO che sul presente atto verranno acquisiti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.lgs n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

le deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/rif, n. 363/2021/R/rif, n. 355/2025/R/rif, n. 397/2025/R/rif e n. 123/2026/R/rif;

il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità

il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

PROPONE


- **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI STABILIRE**, per l'anno 2026, l'emissione di un avviso di pagamento TARI in acconto, determinato nella misura del 70% dell'importo dovuto sulla base delle tariffe TARI vigenti per l'anno 2025, calcolato sulla base del regime tariffario 2025, oltre ad eventuali accessori quali tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente TEFA di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e quote perequative UR1, UR2 e UR3, al fine di assicurare un adeguato flusso di cassa finanziario per garantire l'erogazione dei servizi essenziali, da versarsi in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026, oppure in due rate con scadenza rispettivamente:

- 30 giugno 2026: 1° rata di acconto, calcolata con la tariffa 2025;

- 30 settembre 2026: 2° rata di acconto, calcolata con la tariffa 2025,;

- **DI DARE ATTO** che la rata a saldo della TARI per l'anno 2026 pari alla differenza tra quanto dovuto applicando le tariffe approvate per l'anno 2026 e quanto richiesto con la prima rata in acconto sarà calcolata ed inviata ai contribuenti una volta approvata la deliberazione di Consiglio inerente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI definitive relative all'anno 2026, secondo la normativa vigente, fissando sin da ora, la scadenza di tale ulteriore rata di saldo e conguaglio al 2 dicembre 2026
- **DI DARE ATTO** che nell'emissione degli avvisi di pagamento si procederà all'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti agli utenti aventi diritto, secondo quanto previsto dalla disciplina ARERA vigente e dalle risultanze trasmesse tramite il sistema SGAt e delle agevolazioni concesse per l'anno 2025 con delibera di C.C. n.46 del 22.12.2025;
- **DI DEMANDARE** al Responsabile della II Area – Ragioneria – Ufficio Tributi tutti gli adempimenti gestionali e consequenziali derivanti dall'adozione del presente provvedimento;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e si provvederà all'invio e alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente;
- **DI DICHIARARE**, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente esecutivo onde consentire una rapida elaborazione del ruolo per la conseguente bollettazione e postalizzazione delle informative di pagamento TARI 2026 in acconto, nei termini di scadenza previsti;


La Responsabile dell'istruttoria

Angela Lojacono


La Responsabile del Tributo

Rag. Marinella Schepisi


L'Assessore al Bilancio

Gianluca Di Bella


Comune di San Piero Patti

Comune Città Metropolitana di Messina

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 7 del 26/05/2026

OGGETTO: Determinazione delle scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) , - Anno 2026 Emissione avviso di pagamento in acconto.

La sottoscritta Dott.ssa Giuseppa Incognito, revisore nominata con delibera dell'Organo consiliare n. 59 del 25/03/2026:

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/05/2026, avente ad oggetto "Determinazione delle scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2026. Emissione avviso di pagamento in acconto", unitamente alla documentazione allegata;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- la L. 147/2013;
- il D.P.R. 158/1999;
- l'art. 1, comma 527, L. 205/2017 (funzioni ARERA);
- la L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), art. 1, comma 677, che proroga al 31 luglio il termine per l'approvazione del PEF TARI e delle tariffe;
- il vigente Regolamento TARI (art. 35);
- le deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/rif, 363/2021/R/rif, 389/2023/R/rif, 355/2025/R/rif, 397/2025/R/rif e 123/2026/R/rif;
- il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;
- le deliberazioni consiliari n. 10/2024, n. 17/2025 e n. 44/2025 in materia di tariffe TARI e conferme per l'anno 2026;

Considerato che:

- la delibera ARERA n. 355/2025/R/rif disciplina l'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti, da riconoscere nella prima rata utile del 2026;

- l'art. 1, comma 660, L. 147/2013 consente al Comune di prevedere ulteriori riduzioni/esenzioni TARI, da finanziare con risorse della fiscalità generale;
- con deliberazione C.C. n. 46/2025 sono state previste agevolazioni TARI per le utenze domestiche (abitazione principale) per mitigare gli aumenti del costo del servizio;
- nelle more dell'approvazione del PEF TARI 2026-2029 (metodo ARERA MTR-3) e delle tariffe definitive, occorre garantire continuità nella riscossione del tributo e adeguati flussi finanziari per la copertura del servizio di igiene urbana;

Ritenuto opportuno:

- determinare un acconto TARI 2026 nella misura del **70%** dell'importo dovuto sulla base delle tariffe 2025, comprensivo del TEFA e delle componenti perequative ARERA (UR1, UR2, UR3);
- fissare le scadenze dell'acconto come segue:
 - **30 giugno 2026**: 1^a rata (o pagamento in unica soluzione);
 - **30 settembre 2026**: 2^a rata;
- prevedere che la rata a saldo/conguaglio, calcolata sulle tariffe TARI 2026 una volta approvate, sia emessa con scadenza **2 dicembre 2026**;
- applicare agli aventi diritto il Bonus Sociale Rifiuti e le agevolazioni deliberate per il 2025;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000;

L'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, del TUEL, esaminata la proposta di deliberazione:

- **rileva** che la determinazione dell'acconto nella misura del **70%** delle tariffe TARI 2025 risulta **congrua, prudentiale e coerente** con la necessità di assicurare adeguati flussi di cassa nelle more dell'approvazione del PEF 2026-2029, il cui termine è differito al 31 luglio 2026 dalla L. 199/2025;
- **verifica** che la scansione delle rate (unica soluzione o due rate al 30 giugno e 30 settembre) garantisce la continuità finanziaria del servizio e incorpora correttamente il TEFA e le componenti perequative ARERA;

Esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Brolo 26/05/2026

L'ORGANO DI REVISIONE

incognito
giuseppa

Firmato digitalmente da
incognito giuseppa
Data: 2026.05.26 11:44:06
+02'00'

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 25-05-2025

Il Responsabile Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile di Area

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 25-05-2025

Il Responsabile Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO



Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E trova copertura finanziaria MISSIONE
PROGRAMMA..... TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2026 (Imp. Provv. n. _____)

Data.....


Responsabile Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma

Il Consigliere Anziano



Il Presidente



Il Segretario Comunale



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 29-05-2026

E fino al

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: _____

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo Pino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 29-05-2026

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27-05-2026

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91::

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo PINO

